

## il documento

Reggio Emilia, corso di marketing

6

Ifoa, centro di formazione e servizi delle Camere di commercio organizza a Reggio Emilia un corso riservato a 15 disoccupati residenti del centro e nord Italia. Il progetto, denominato «esperto in tecniche di marketing e comunicazione» va a formare il profilo in grado di realizzare ricerche di mercato, analisi di settore, pianificazione del business, gestione del marketing. Per informazioni: 0522-329258.



Firenze, manager a lezione di Europa

InterMedia Formazione di Firenze organizza corsi di euro-progettazione rivolti a imprenditori, manager, responsabili delle varie funzioni aziendali a Firenze, Siena, Arezzo, nel periodo di aprile, maggio, giugno 2000. Ogni corso, composto da due moduli di otto ore, è gratuito ed è diretto a far conoscere il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea. Per informazioni Alfonso Librale 055-476045.

## Il testo

ECCO I 17 ARTICOLI SUI QUALI SI ARTICOLA LA NUOVA LEGGE SULLA PARITÀ SCOLASTICA, APPROVATA FRA ACCESE POLEMICHE ALLA CAMERA IL 2 MARZO. DOPO 50 ANNI L'ITALIA RIDEFINISCE I RAPPORTI FRA SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE. LE REGOLE DA RISPETTARE PER GLI ISTITUTI NON STATALI PER ACQUISIRE LA PARITÀ, RIPARTIZIONI DEI FONDI, BENEFICI PER LE FAMIGLIE

## Articolo 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propo-

ne il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza

spesa è stata sostenuta.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritaria-

derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei com-

# Parità scolastica ecco la nuova legge



della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la

mente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi

mi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e lire 70 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## SEGUE DALLA PRIMA

CULTURE E SAPERI:  
RIPENSIAMOLI...

dei cicli chiama ministro e Parlamento ad adempiere nel giro di quest'anno a questo ripensamento unitario, dalla prescuola alle superiori, in un quadro legislativo definito dalla legge stessa e dalla legge sull'autonomia.

Alle associazioni di settore come quelle dei matematici o linguisti e alle associazioni generaliste di insegnanti, cattoliche o laiche, tocca il compito di sollecitare nelle scuole quelle attenzioni e discussioni che possano contribuire a sottrarre il piano di fattibilità al rischio di piovare dall'alto sulla testa di insegnanti, studenti e famiglie. E non sarebbe male se altre forze sociali seguissero l'esempio della Confindustria che, insieme alle associazioni industriali degli altri Stati dell'Unione europea, ha preparato un rapporto analitico sulla situazione dell'istruzione nei diversi paesi. Il rapporto è stato già presentato ai ministri dell'Unione riuniti a Londra e la Confindustria si accinge a metterlo in discussione a Rimini il prossimo 31 marzo.

Quando si dice di seguire l'esempio della Confindustria non si dice di seguirne le indicazioni, ma il serio impegno a produrre indicazioni. Del

resto, a una prima ricognizione, il rapporto, forse proprio perché frutto di una mediazione intereuropea, è assai parco di indicazioni sui contenuti e le forme didattiche degli insegnamenti che in parte notevole sono diversi da paese a paese. Sono, e sono destinati a restare per un bel po' diversi. Soltanto a una banda di tuttologi spensierati può venire in mente (e per l'università è venuto effettivamente in mente) di trapiantare modelli alieni da un paese all'altro.

Le condizioni dell'insegnamento non possono non essere diverse in un paese in cui, come in Germania, più dell'80% delle persone legge più libri nell'anno e i libri sono letteralmente di casa, e in paesi come la Grecia o il Portogallo in cui Gutenberg stenta ancora ad arrivare. È l'insegnamento della lingua materna è forzatamente diverso dove i dialetti, come in Francia, sono stati sradicati da alcuni secoli e a tratti con ferocia giacobina, e dove invece, come in Germania o in

Italia, hanno un'assai diversa vitalità. E si potrebbe continuare ricordando le assai diverse propensioni tradizionali alla cultura scientifica o alla pratica di lingue straniere: anche biologia o fisica, anche l'inglese o il latino vanno insegnati in modo traguardato sulle consuetudini e tradizioni linguistiche e culturali di partenza dei vari luoghi, se non vogliamo correre il rischio dei provincialismi alla rovescia e delle «rivoluzioni passive».

Si apre, si può aprire, con il convegno del Cidi, una grande questione nazionale. Sta a noi tutti contribuire a discuterla serratamente, a tempi stretti, evitando brillanterie e superficialità, guardando alle esperienze concrete che la nostra scuola ha saputo maturare pur nei lunghi tratti di abbandono in cui è stata lasciata e da quelle esperienze anzitutto traendo auspicio. Se sapremo farlo, l'intendenza, cioè, sia detto col dovuto rispetto, i nostri parlamentari e ministri, l'intendenza seguirà. Se non sapremo farlo, andrà sprecata anche una grande occasione democratica, di sostanziale e sostanziosa democrazia. Il convegno del Cidi è un passo importante per evitare questi rischi.

Tullio De Mauro

